# COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

## COMMISSIONE

## INFORMAZIONI

### DIRETTIVE E DECISIONI

**Decisione della Commissione relativa al ricorso all'articolo 115, primo comma, del Trattato C.E.E. da parte della Repubblica federale di Germania, allo scopo di escludere dal trattamento comunitario i tabacchi greggi o non lavorati e i cascami di tabacchi provenienti dai paesi terzi e introdotti in libera pratica negli altri Stati membri**

**(Il testo tedesco è il solo facente fede)**

**LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,**

Visto il Trattato ed in particolare l'articolo 115, primo comma,

Vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione con lettera della Rappresentanza permanente tedesca presso le Comunità Europee in data 27 agosto 1962, intesa ad iniziare la procedura conformemente all'articolo 115, primo comma, del Trattato,

Considerando che l'abolizione dei dazi doganali all'interno della Comunità e tra gli Stati membri e la Grecia — che deve essere effettuata conformemente alla decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in seno al Consiglio, in data 12 giugno 1961, relativa all'acceleramento dell'unione doganale, per il tabacco e conformemente al paragrafo 1 del Protocollo n. 15 allegato all'accordo di associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia — determinerà dei dazi doganali interni, con l'entrata in vigore di detto accordo, corrispondenti al 50% dei dazi doganali vigenti al 1° gennaio 1957;

Considerando che per le importazioni dei prodotti in oggetto provenienti da paesi terzi esclusa la Grecia, che sono messi in libera pratica nella Repubblica federale attraverso altri Stati membri, il dazio doganale riscosso dal primo Stato membro importatore, compreso il dazio doganale da percepire all'ingresso nella Repubblica federale di Germania, sarà quasi sempre inferiore a quello vigente nella Repubblica federale per gli stessi prodotti all'importazione diretta da paesi terzi; che l'ammontare dell'imposta di compensazione dipende, nella Repubblica federale di Germania, tra l'altro, dall'ammontare del dazio doganale da percepire;

Considerando che tale differenziazione dei dazi doganali può determinare delle deviazioni di traffico;

Considerando che tali deviazioni di traffico ostacolano l'attuazione delle misure in materia doganale adottate dalla Repubblica federale di Germania, conformemente alle disposizioni del Trattato, nei confronti dei paesi terzi esclusa la Grecia;

Considerando che non è possibile prevedere dei metodi di collaborazione da raccomandare agli Stati membri, tali che possano essere applicati entro il termine stabilito allo scopo di impedire deviazioni di traffico; che, per tal fatto, la Repubblica federale di Germania deve essere autorizzata ad adottare delle misure adeguate;

Considerando che l'accordo di associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia entra in vigore il 1° novembre 1962;

Considerando che l'applicazione delle misure summenzionate dovrebbe essere limitata nel tempo allo scopo di esaminare nel frattempo la possibilità di soluzioni più vaste atte ad eliminare le difficoltà sorte,

**HA PRESO LA SEGUENTE DECISIONE:**

*Articolo 1*

1. La Repubblica federale di Germania è autorizzata a riscuotere — all'importazione di tabacchi greggi o non lavorati e cascami di tabacco della voce n. ex 24.01 della tariffa doganale comune, provenienti da paesi terzi esclusa la Grecia e che sono stati introdotti in libera pratica negli altri Stati membri — un dazio doganale supplementare oltre al dazio interno vigente per il prodotto in questione nella Repubblica federale di Germania. Detto dazio supplementare può raggiungere l'ammontare dell'eventuale differenza esistente tra il suddetto dazio doganale interno — compreso il dazio doganale esterno riscosso per detto prodotto nel primo Stato membro importatore — e il dazio doganale da riscuotere nella Repubblica federale di Germania — per lo stesso prodotto nei confronti dei paesi terzi.

2. Per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente occorre aggiungere l'ammontare dell'imposta di compensazione al dazio vigente nella Repubblica federale di Germania — nei confronti degli altri Stati membri e anche nei confronti dei paesi terzi.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il 1° novembre 1962 e resta in vigore fino al 30 giugno 1963.

*Articolo 3*

La presente decisione è destinata alla Repubblica federale di Germania.

Bruxelles, 31 ottobre 1962.

*Per la Commissione*
*Il Presidente*
**W. HALLSTEIN**